

AJO ENERGIA S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX D.LGS.231/2001 SOMMARIO

Sommario

GLOSSARIO	2
PREMESSA	3
1. Struttura del Modello	4
2. Sistema Organizzativo	5
2.1 Destinatari del Decreto e del Modello.....	5
2.2 Criteri di imputazione della responsabilità	5
3. I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente	7
4. Le sanzioni applicabili all'ente	17
5. L'esenzione dalla responsabilità: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	21
5.1 L'esenzione dalla responsabilità amministrativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.....	24
5.2 Le vicende modificative dell'ente e conseguenze sulla responsabilità	27
6. Organismo di Vigilanza	28
6.1 Funzione.....	28
6.2. Compiti, requisiti e poteri dell'Organismo di vigilanza	29
6.3 Obblighi di informazione	30
6.4 Caratteristiche dell'OdV	31
6.5 Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza	33
6.6 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza	34
7. Sistema Sanzionatorio per mancata osservanza del presente modello	37
7.a Dipendenti in posizione dirigenziale	38

7.b Amministratori	39
7.c Terzi: collaboratori, agenti e consulenti esterni	39

GLOSSARIO

Ai fini del presente modello si intendono:

-La Società: **AJO ENERGIA S.R.L.**, con sede legale in

Cagliari, via Francesco Ciusa, 101, REA CA - 301144

P.IVA: 03839870924

-**Attività Sensibile**: l'attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione dei reati astrattamente applicabili alla stessa.

-**Attività Strumentale**: l'attività o l'area della Società nel cui ambito vengono gestiti strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare, combinati con le attività direttamente sensibili, la commissione di uno dei Reati contemplati dal Decreto costituendone, quindi, la modalità di attuazione.

-**Consiglio di Amministrazione o CdA**: Consiglio di Amministrazione di AJO

ENERGIA -**Codice Etico o Codice**: Codice Etico vigente, rappresenta l'insieme di valori, principi e linee di comportamento che ispirano l'intera operatività della Società.

-**Datore di lavoro**: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008.

-**Decreto D.Lgs. 231/2001**: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11, Legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche ed

integrazioni.

-Destinatari: tutti i soggetti tenuti al rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

-Enti: soggetti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, nonché enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Linee Guida: Linee Guida emanate da Confindustria nel 2002 e aggiornate successivamente nel 2004, nel 2008 e nel 2014. Le Linee Guida forniscono alle associazioni e alle imprese indicazioni di tipo metodologico su come costruire un Modello idoneo a prevenire la commissione dei Reati ed a fungere, quindi, da esimente dalla responsabilità e dalle sanzioni previste dal Decreto.

-Modello: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex art. 6, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001 adottato da AJO ENERGIA

-Organismo di Vigilanza o OdV: l'organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo, a cui è affidata dalla Società la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

- **Reati:** i reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001. **-Soggetti Privati:** amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, liquidatori di una società terza o coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza ovvero i soggetti che, in base alle vigenti normative, potrebbero essere destinatari di condotte di corruzione tra privati ai sensi dell'art. 2635 c.c.

-Soggetti Terzi: soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i collaboratori a progetto, gli stagisti, i lavoratori interinali, ecc.

PREMESSA

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità degli enti per gli illeciti conseguenti alla commissione di un reato. Si tratta di un sistema di responsabilità del tutto peculiare rispetto alla responsabilità penale di una persona fisica: l'ente può essere ritenuto responsabile se, prima della

commissione del reato da parte di un soggetto ad esso funzionalmente collegato, non aveva adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a evitare reati della specie di quello verificatosi.

1. Struttura del Modello

Nel presente modello, in conformità al d. lgs. 231/2001, vengono descritte le fattispecie di reato che determinano la responsabilità derivante da reato in capo all'ente, le sanzioni e le condizioni per l'esonero della responsabilità.

Viene inoltre delineata la struttura organizzativa della Società, i poteri e le funzioni attribuiti all'Organismo di Vigilanza e le modalità di diffusione del Modello presso i suoi destinatari.

Ancora, vengono individuate le attività sensibili, i principi generali, i principi di comportamento e di prevenzione, nonché le regole interne di organizzazione, di gestione e controllo finalizzate alla prevenzione dei rischi di commissione dei reati indicati dal Decreto.

Sempre in funzione della finalità di prevenzione, sono infine descritti nel modello:

- **Sistema Organizzativo:** ovvero la struttura organizzativa della Società, nella sua articolazione di compiti, ruoli e responsabilità ripartite tra le funzioni operative e quelle di controllo, volti alla massima efficienza possibile.

In caso di mutamento della struttura organizzativa della Società, il Modello verrà opportunamente adeguato attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione;

- **Sistema di Procure e Deleghe:** la struttura organizzativa della società prevede l'attribuzione di procure e deleghe nei rapporti con i terzi e con le autorità, per qualsiasi operazione che lo necessiti.
- **Procedure manuali e informatiche:** attraverso il proprio sistema organizzativo, la Società mette in atto un insieme di procedure, sia manuali che informatiche, volte a regolamentare lo svolgimento di tutte le attività aziendali, in conformità ai principi descritti nel modello. Le suddette procedure indicano i

principi e le regole da seguire nello svolgimento delle operazioni dei processi aziendali e prevedono specifici controlli al fine di garantire la correttezza applicazione del Modello.

- **Sistema di Controllo di Gestione:** la Società attua procedure di controllo di gestione che sono alla base del processo decisionale volto ad anticipare, e quindi a ridurre, i rischi di carattere gestionale/organizzativo;
- **Codice Etico:** la Società conformemente alla disciplina vigente adotta il proprio Codice Etico;
- **Sistema di Vigilanza sulla salute e sicurezza sul lavoro e sulle tematiche ambientali:** per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, la Società adotta tutte le misure di sicurezza di cui al D.lgs 81/2008 e succ. mod.;
- **Ulteriori disposizioni e provvedimenti** che dovessero risultare necessarie e strumentali all'attuazione del presente documento

2. Sistema Organizzativo

2.1 Destinatari del Decreto e del Modello.

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano agli Enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Sono, invece, esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La norma non fa riferimento agli enti non aventi sede in Italia.

Sono destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento dell'oggetto sociale della società, i componenti degli Organi sociali della Società, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti i consulenti esterni e i partner commerciali e/o finanziari.

2.2 Criteri di imputazione della responsabilità

L'accertamento della responsabilità dell'ente presuppone la commissione o (anche solo) il tentativo di commissione da parte di una persona fisica di un determinato reato-presupposto: pertanto, non ogni reato comporta la responsabilità dell'ente, ma solo quelli espressamente previsti dal decreto, in ottemperanza al principio di legalità. Tale

accertamento costituisce un presupposto necessario, ma non sufficiente: affinché sorga la responsabilità dell'ente è, infatti, indispensabile che il reato sia ad esso attribuibile in base ad un criterio tanto oggettivo, quanto soggettivo.

Per quanto concerne il criterio oggettivo, l'autore del reato deve imprescindibilmente essere un soggetto legato all'ente da un particolare rapporto giuridico qualificato e come il reato deve esser commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Affinché si configuri la responsabilità dell'ente è necessario che i soggetti che si collocano in posizione apicale, o le persone sottoposte all'altrui vigilanza e direzione, anche qualora fossero collaboratori esterni (ad es. collaboratori, i promotori, gli agenti e i consulenti) compiano uno dei reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente nell'interesse o a vantaggio di questo.

Per quanto concerne il criterio soggettivo, deve sussistere una colpa in capo all'ente, la cd. *colpa di organizzazione*. Trattasi di una forma di responsabilità oggettiva fondata sul rischio di impresa a carico dell'ente.

Il reato deve quindi riguardare l'attività della società o la società deve avere avuto un qualche beneficio, anche potenziale, dal reato. Le due condizioni sono alternative ed è sufficiente che sussista almeno una delle due.

L'**interesse** alla commissione dell'illecito sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire la Società, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato conseguito, viceversa, il **vantaggio** sussiste quando la Società ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

Inoltre si precisa che non è necessario che il beneficio sia di natura economica, infatti la responsabilità sussiste non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio patrimoniale, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto di reato trovi ragione nell'interesse della società.

La responsabilità dell'ente sorge quindi se:

- è commesso un reato a cui il Decreto collega la responsabilità dell'ente
- il reato è stato commesso da un soggetto che ha un particolare legame con

l'ente

- sussiste il nesso di causalità tra l'operato del soggetto e il fatto di reato
- esiste un interesse o un vantaggio per l'ente nella commissione del reato.

La responsabilità amministrativa dell'ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste, quindi, anche se l'autore del reato non è stato identificato o se il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità dell'ente, in ogni caso, si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autrice del reato.

3. I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente

L'ente non può essere sanzionato per qualsiasi reato commesso nell'ambito dello svolgimento delle sue attività, bensì soltanto per i reati selezionati dal legislatore ed espressamente indicati dalla legge e richiamati nel presente Modello.

I suddetti reati appartengono a categorie differenti tra loro che, alla data di approvazione del presente Modello, risultano le seguenti:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 del Decreto)
- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
- Truffa (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 del Decreto) [Articolo modificato dalla L. 06/11/2012 n. 190]:
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 C.P.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322- bis c.p.)

Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto) [Articolo aggiunto dalla L. 18/03/2008 n. 48]:

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) • Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare
- interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. n. 309, 1990)
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da

- guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) • Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

-
-
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) • Reati societari (art. 25-ter del Decreto)
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) Impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635, c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2 c.c.)
- Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto):
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

-
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.) • Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270- quinquies c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 C.P.)

-
-

Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 Decreto Legge 15 dicembre 1979, n. 625 CONVERTITO, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15)

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (art. New York 9 dicembre 1999)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)
- Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter, commi 1, 2, 3 e 4 c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
- Reati ed illeciti amministrativi di abuso e manipolazione del mercato (art. 25-sexies del Decreto)
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)
- Manipolazione del mercato (art. 185 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) • Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

-
-
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 c.p.)
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto) art. 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma della legge del 22 aprile 1941, n.633
 - art. 171-bis della legge del 22 aprile 1941, n. 633
 - art. 171-ter della legge del 22 aprile 1941, n. 633
 - art. 171-septies della legge del 22 aprile 1941, n. 633
 - art. 171-octies della legge del 22 aprile 1941, n. 633
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- art. 1, commi 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150

-
-
- art. 2, commi 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150
- art. 3-bis, comma 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150
- art. 6, comma 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6 della legge 28 dicembre 1993, n. 549)

Sanzioni penali (art. 137, commi 2, 3, 5 (primo e secondo periodo), 11 e 13 del D.Lgs.

3 aprile 2006, n. 152)

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1 lett a) e lett. b), 3

(primo e secondo periodo), 5, 6 (primo periodo) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

- Bonifica dei siti (art. 257 commi 1 e 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4 (secondo periodo) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.

152)

- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6,

7 (secondo e terzo periodo), 8 (primo e secondo periodo) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

- Sanzioni (art. 279, comma 5 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- Inquinamento doloso (art. 8, commi 1 e 2 del D.Lgs. del 6 novembre 2007, n. 202)
- Inquinamento colposo (art. 9, commi 1 e 2 del D.Lgs. del 6 novembre 2007, n. 202)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)
- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-

-
-

bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

- Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006 146) o Associazione per delinquere (art.

416 c.p.)

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. n. 309, 1990)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del

D.Lgs. 286/1998)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 del D.Lgs. 286/1998 - Testo

Unico sull'immigrazione);

L'elenco dei reati presupposto è suscettibile di essere ulteriormente ampliato in futuro. Si osserva, fin da subito, che in ragione delle modalità di commissione di ciascun reato presupposto e delle attività tipiche svolte dalla Società, non tutti i reati presupposto

indicati dal Decreto sono rilevanti per la Società, bensì soltanto quelli indicati nella parte speciale.

4. Le sanzioni applicabili all'ente

Le sanzioni per **gli illeciti amministrativi** dipendenti da reato si distinguono in:

- I. la sanzione pecuniaria;
- II. le sanzioni interdittive;
- III. la confisca

IV. la pubblicazione della sentenza. I. **La sanzione pecuniaria.**

La sanzione pecuniaria consiste nella condanna a pagare una determinata somma di denaro stabilita dal legislatore nel massimo e nel minimo e decisa dal Giudice nella sua concreta applicazione al fatto illecito commesso.

Per taluni illeciti, essa è espressa in quote.

II. **Le sanzioni interdittive.**

Le sanzioni interdittive si distinguono in:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

III. **La confisca.**

La confisca è una misura di sicurezza che consiste sostanzialmente nell'espropriazione forzata e gratuita a favore dello Stato ed, in materia urbanistica, a favore del patrimonio del Comune, di tutte le cose che costituiscono il prezzo del reato, che sono servite a commettere il reato, di quelle che ne sono il prodotto e il profitto, nonché di quelle che

sono di per sé criminose. Tale misura può essere facoltativa o obbligatoria. La confisca facoltativa è decisa dal giudice sulla base di un giudizio di pericolosità che, deve tenere conto dell'effetto induttivo determinato nel colpevole dalla disponibilità della res.

La confisca è obbligatoria quando la pericolosità è intrinseca alla res e quindi il giudice non è chiamato al giudizio invece necessario per la confisca facoltativa.

L'art. 19 Dlgs. 231/2001 stabilisce nei confronti dell'ente è sempre disposta, con sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.

Quando non è possibile eseguire la confisca secondo le condizioni citate, essa può avere ad oggetto denaro, beni di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. La confisca è una sanzione amministrativa che si distingue dalle altre in quanto non ha limiti di valore (*sui generis*); essa inoltre viene applicata anche in altre situazioni: La prosecuzione dell'attività dell'ente sotto la gestione del commissario giudiziale, riparazione delle conseguenze del reato da parte dell'ente, irrogazione in seguito all'inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 Dlgs. 231/2001), in presenza di un modello organizzativo tale da prevenire la commissione di reati da parte di vertici societari.

IV. La pubblicazione della sentenza.

La pubblicazione della sentenza L'art. 18 Dlgs. 231/2001 stabilisce che la pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva; tale sanzione amministrativa ha un carattere accessorio in quanto la sua applicazione può avvenire solo contestualmente ad una sanzione amministrativa ed è discrezionale, in quanto è il giudice a stabilire quando applicarla.

La pubblicazione della sentenza di condanna opera nei casi più gravi come pubblicità denigratoria nei confronti dell'ente; le modalità di pubblicazione sono state oggetto di interventi normativi che le hanno ricondotte all'art. 36 c.p. secondo il quale la sentenza

di condanna va pubblicata per estratto o per intero, su richiesta del giudice, sul sito internet del Ministero della Giustizia.

Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di una quota va da un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 1.549,00. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di euro 103,00. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a euro 103.291,00 se:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329,00.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a. l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b. l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il Reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;

c. l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. Il Decreto prevede, inoltre, che nei casi più gravi il Giudice possa disporre l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal Reato un profitto di rilevante entità ed è

già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Il Giudice può altresì applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di Reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività. Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

I provvedimenti giudiziari definitivi che applicano agli enti le sanzioni amministrative di cui al Decreto sono iscritti nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 9, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313).

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D.Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

5. L'esenzione dalla responsabilità: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il D.Lgs. 231/2001 prevede determinate ipotesi di esonero di responsabilità dell'ente nel momento in cui taluna delle persone indicate nel paragrafo 4 compie un reato.

Infatti, ai sensi dell'art.6 del citato decreto, l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Inoltre, ai sensi del comma 2 dell'art.7, in ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente.

Qualora, dunque, l'ente abbia adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo efficace, il quale esiga:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, potrà considerarsi esente da responsabilità.

attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Segnatamente, nell'ipotesi di Reati commessi da soggetti in posizione apicale, la responsabilità è esclusa se l'ente prova che:

- a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- b. ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c. le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente il Modello;
- d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Nell'ipotesi di Reati commessi da sottoposti, l'Ente è responsabile se l'illecito è stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, resi noti a tali soggetti mediante la divulgazione del modello.

Ancora, sussiste un'autonoma responsabilità dell'ente quando:

- a. l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- b. il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

Dunque, il modello 231, rappresenta il principale presidio per il controllo dei rischi. Il Modello, per essere efficace, deve soddisfare le esigenze di cui all'art. 6 del

231/2001: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Inoltre, il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio (art. 7, comma 3, del Decreto).

Per quanto riguarda l'attuazione del Modello, essa richiede:

- a. una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
- b. un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

5.1 L'esenzione dalla responsabilità amministrativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il Modello prevede anche specifiche sanzioni in caso di omicidio colposo o lesioni gravi commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote da 100 a 1000, nel caso la sanzione fosse conseguenza della violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro la sanzione applicabile varia da 250 quote e non superiore a 500. Si applicano inoltre le seguenti

sanzioni interdittive per una durata non inferiore ai tre mesi e non superiore ad un anno:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nel caso del delitto di lesioni gravi di cui all'art. 590 comma terzo c.p commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per tale delitto si applicano le sanzioni interdittive sopraelencate (lett. a – e) per una durata non superiore a sei mesi.

In materia di salute e sicurezza, elemento fondamentale delle possibili forme di responsabilità, ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, è rappresentato dalla mancata adozione all'interno dell'Ente di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili, alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche. Gli obblighi di sicurezza in capo agli Enti, inoltre, devono essere considerati non solo nella loro componente statica (adozione delle misure di prevenzione e sicurezza), ma anche nella loro componente dinamica, che implica l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo. L'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008, che richiama espressamente il D.Lgs. 231/2001, prevede l'esclusione dalla responsabilità amministrativa per l'Ente che abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello che assicuri un sistema aziendale finalizzato all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature,

impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui sopra

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard

OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

5.2 Le vicende modificative dell'ente e conseguenze sulla responsabilità.

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative, ovvero in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il filo conduttore, che permea tutta la responsabilità dell'ente si fonda sul principio della responsabilità patrimoniale dell'ente per la quale dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde solo l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune. È quindi necessario verificare come si atteggia la responsabilità dell'ente nelle seguenti ipotesi: trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda. a. Trasformazione.

Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Ciò significa che l'ente non è responsabile per i reati commessi successivamente alla trasformazione.

b. Fusione.

Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde di reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

c. Scissione.

Nell'ipotesi di scissione parziale, ossia nel caso in cui venga trasferita ad una o più società beneficiarie soltanto una parte del patrimonio dell'ente scisso, resta ferma la

responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

d. Cessione d'azienda.

Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

6. Organismo di Vigilanza

6.1 Funzione

L'Organismo di Vigilanza è un organo autonomo e indipendente, che opera in forma monocratica ovvero collegiale, interno o esterno all'Ente, il quale svolge i compiti di seguito indicati.

6.2. Compiti, requisiti e poteri dell'Organismo di vigilanza

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del decreto 231/2001, le attività che l'Organismo svolge sono indicate come segue:

- vigilanza sull'effettività e sull'esecuzione del modello da parte dei Destinatari
- analisi dell'idoneità del modello a prevenire i comportamenti vietati
- esame relativo al mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello
- funzione di aggiornamento del modello, nell'ipotesi di adeguamenti normativi ed eventuali correzioni.
- segnalazione all'organo dirigente, ai fini degli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente.
- predisposizione, su base almeno semestrale, di una relazione informativa riguardante le attività di verifica e controllo compiute e l'esito delle stesse, per l'organo dirigente e, in particolare, per la sua eventuale articolazione organizzativa costituita dal

Comitato per il controllo e rischi, quando esso non sia investito della funzione di Organismo di vigilanza.

I requisiti che l'OdV deve possedere, sono individuati nell'indipendenza, autonomia e professionalità. I requisiti vanno intesi in relazione alla funzionalità e alla composizione dell'OdV in quanto si configurano con maggiore o minore intensità a seconda che esso sia costituito da soggetti esterni ovvero interni.

Dunque, il requisito dell'indipendenza, il quale deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente e in particolare dell'Organo Dirigente avrà un'intensità minore nel caso in cui l'organismo di vigilanza sia costituito da un soggetto interno.

Infatti, da quest'ultimo soggetto, non potrà pretendersi un'assoluta indipendenza, ma quella necessaria ad effettuare un efficace controllo su tutti i soggetti destinatari del Modello, senza condizionamenti di qualsivoglia specie e natura.

L'Organo di Controllo deve possedere i requisiti tecnici necessari e le conoscenze adeguate a garantire l'efficacia dei poteri di controllo ad esso demandati.

Si precisa che le attività poste in essere dall'OdV, pur essendo soggetto all'ente, non possono essere sindacate da nessun altro componente della struttura aziendale fermo restando che l'organo dirigente vigila sull'adeguatezza del suo intervento, poiché ad esso compete la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello organizzativo.

Inoltre, l'OdV, deve avere libero accesso a tutte le funzioni della società, senza necessità di alcun consenso preventivo, al fine di reperire ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti.

Infine, l'OdV può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della società, ovvero di consulenti esterni.

6.3 Obblighi di informazione

Tra gli obblighi di informazioni demandati all'OdV si ricordano i più rilevanti:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al decreto 231;

- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al decreto 231;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- gli esiti dei controlli - preventivi e successivi - che sono stati effettuati nel periodo di riferimento, sugli affidamenti a operatori del mercato, a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;
- gli esiti del monitoraggio e del controllo già effettuato nel periodo di riferimento, sulle commesse acquisite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.

6.4 Caratteristiche dell'OdV

I membri dell'Organismo di Vigilanza debbono soddisfare i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza ed autonomia, necessari per l'assunzione della carica, per i quali si rinvia alle caratteristiche personali e professionali richieste dal nostro ordinamento per gli Amministratori o per i preposti ai controlli interni o per altre qualificate posizioni. La selezione dei membri è effettuata tenendo conto delle finalità perseguite dal Decreto e dell'esigenza primaria di assicurare l'effettività dei controlli e del Modello, l'adeguatezza dello stesso ed il mantenimento nel tempo dei suoi requisiti, il suo aggiornamento ed adeguamento.

Costituiscono cause di incompatibilità e/o di ineleggibilità dalla carica di membro dell'OdV: - la condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso persone giuridiche;

- la condanna per uno dei reati previsti dal Decreto;
- ricoprire incarichi operativi all'interno della Società;
- l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione della Società, nonché con i medesimi membri delle società controllanti e/o eventualmente controllate o sottoposte al

comune controllo o con i soggetti esterni incaricati della revisione; trovarsi in qualsiasi altra palese o potenziale situazione di conflitto d'interesse.

La revoca dall'incarico di membro dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione e solo in presenza di giusta causa.

Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:


- la perdita dei requisiti di eleggibilità;
- l'inadempimento agli obblighi afferenti all'incarico affidato; - la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio dell'incarico; - la mancata collaborazione con gli altri membri dell'OdV.

In presenza di giusta causa, il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina del membro dell'OdV divenuto inadatto, dandone adeguata motivazione, e provvede contestualmente alla sua sostituzione.

Oltre alla perdita dei requisiti di eleggibilità, costituiscono cause di decadenza dall'incarico:

- la rinuncia;
- la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico;
- per il componente appartenente al personale della Società, la cessazione, per qualsiasi ragione o causa, del rapporto di lavoro con la Società o della funzione in virtù della quale è stato nominato membro dell'OdV.

Ciascun componente dell'Organismo può recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno due mesi con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione.



P. Iva 03839870924
W. ajoenergia.it
M. info@ajoenergia.com
P. 0707968764

Ajò Energia S.r.l
Indirizzo sede legale:
Via Francesco Ciusa, 101
09131 Cagliari



P. Iva 03839870924
W. ajoenergia.it
M. info@ajoenergia.com
P. 0707968764

Ajò Energia S.r.l
Indirizzo sede legale:
Via Francesco Ciusa, 101
09131 Cagliari





È fatto obbligo al Presidente dell'Organismo di Vigilanza di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo.

In caso di decadenza, recesso o impossibilità sopravvenuta ad esercitare le funzioni del componente dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione ne provvede tempestivamente alla sostituzione.

6.5 Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'OdV e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV è supportato da tutte le funzioni interne aziendali e può inoltre avvalersi del supporto di soggetti esterni il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario.

L'Organismo di Vigilanza, nel perseguimento della finalità di vigilare sull'effettiva attuazione del presente Modello, è dotato dei seguenti poteri e doveri, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- 1) svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità attività ispettive periodiche;
- 2) accedere a tutte le informazioni concernenti le aree di rischio della Società;
- 3) chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle aree di rischio;
- 4) proporre l'adozione di sanzioni disciplinari secondo le modalità previste dal successivo paragrafo 7;
- 5) effettuare verifiche periodiche sul Modello e di proporre eventuali modifiche e/o aggiornamenti;
- 6) redigere periodicamente, e comunque almeno annualmente, una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, contenente una sintesi dell'attività svolta dall'OdV.

L'Organismo provvede a disciplinare le regole per il proprio funzionamento,



formalizzandole in apposito regolamento, nonché le modalità di gestione dei necessari flussi informativi, garantendo la necessaria riservatezza.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti autonomi poteri di spesa sulla base di un budget annuale che viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'OdV stesso.

L'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i preventivi di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, salvo obbligo di rendicontazione delle spese effettuate al Consiglio di Amministrazione utile.

6.6 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. Può tuttavia informare direttamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione su fatti

rilevanti del proprio ufficio o su eventuali urgenti criticità del Modello emerse nella propria attività di vigilanza.

In particolare, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione in merito a:

- la sintesi delle attività e dei controlli svolti;
- eventuali problematiche sorte riguardo alle procedure operative di attuazione delle disposizioni del Modello;
- eventuali nuove attività nell'ambito delle quali può essere commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine a presunte violazioni del Modello e l'esito delle verifiche su dette segnalazioni;
- procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
- il funzionamento e l'efficacia del Modello con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche di forma e di contenuto;
- eventuali mutamenti del quadro normativo che richiedono un aggiornamento del Modello;
- il rendiconto delle spese sostenute.

Tutti i dipendenti e i membri degli organi sociali della Società si impegnano, nel rispetto delle finalità del presente Modello, a collaborare con l'OdV, segnalando i fatti che integrano o possono integrare una violazione del Modello o dei protocolli stabiliti per la sua attuazione.

In ogni caso, i responsabili delle funzioni interessate dalle attività a rischio comunicano all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello. In particolare, devono comunicare: - lo stato di attuazione dei principi generali e speciali di comportamento;

- lo stato di attuazione dei protocolli di prevenzione delle attività a rischio di propria competenza;

- eventuali azioni e/o interventi di qualsiasi Pubblica Autorità e/o dell'Autorità Giudiziaria;
- l'indicazione motivata dell'eventuale necessità di aggiornamento e/o modifiche ai principi generali e speciali di comportamento nonché dei protocolli di prevenzione.

Le Direzioni competenti sono tenute a segnalare tempestivamente all'OdV qualsiasi cambiamento alle modalità di gestione delle risorse finanziarie descritte al paragrafo 3.

L'OdV deve essere immediatamente informato a cura degli organi o delle funzioni competenti:

- dei procedimenti disciplinari azionati per violazioni del Modello;
- dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- dell'applicazione di una sanzione per violazione del Modello o dei protocolli stabiliti per la sua attuazione.

Le comunicazioni con l'OdV avvengono tramite apposito canale telematico di segnalazione protetta, oppure all'indirizzo di posta all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, affinché lo informi in merito alle attività dell'ufficio.

L'OdV, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

La Società adotta misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette informazioni all'OdV.

È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuano in buona fede segnalazioni all'OdV. La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettua segnalazioni infondate con dolo, ad esempio per calunniare e/o diffamare un altro collaboratore o con colpa grave.

7. Sistema Sanzionatorio per mancata osservanza del presente modello.

Sono previste diverse sanzioni per la mancata osservanza del presente Modello, le quali si diversificano a seconda del soggetto autore della violazione.

Sanzioni per i lavoratori dipendenti

a) Personale dipendente in posizione non dirigenziale

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di lavoratori dipendenti in posizione non dirigenziale, che si rendano responsabili di comportamenti in violazione delle norme contenute nel presente Modello e nelle Procedure Aziendali, trovano applicazione quelle previste dal CCNL.

Alla notizia di una violazione del Modello e/o delle Procedure Aziendali, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento e contestazione delle mancanze secondo le norme del CCNL, nella versione vigente.

Le sanzioni disciplinari previste dal CCNL sono:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro
- licenziamento senza preavviso.

La irrogazione delle sanzioni disciplinari avverrà nel rispetto delle norme procedurali di cui all'art. 7 Legge 300/1970 ("Statuto dei lavoratori") e di cui al vigente CCNL, secondo un principio di proporzionalità (in base alla gravità della violazione e tenuto conto della recidiva).

Dopo aver applicato la sanzione disciplinare, la Direzione incaricata della gestione delle risorse umane comunica l'irrogazione di tale sanzione all'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza provvede al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.



7.a Dipendenti in posizione dirigenziale

Con riferimento ai dipendenti in posizione dirigenziale, in caso di violazione del presente modello o adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio Reato, di un comportamento non conforme alle prescrizioni dei documenti sopra citati, da parte di dirigenti, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure disciplinari più idonee in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

In particolare potrà essere prevista l'applicazione, con criteri di proporzionalità, delle medesime sanzioni previste dal "CCNL per lavoratori dell'industria alimentare" per la popolazione non dirigenziale. Inoltre con riferimento al ruolo di particolare responsabilità ricoperto dalla popolazione in questione, potrà essere prevista la sanzione del

"trasferimento ambientale", finalizzata a evitare la permanenza del soggetto sanzionato in una posizione nell'ambito di un'area a rischio ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Se la violazione è tale da comportare la lesione del vincolo fiduciario, la sanzione è invece individuata nel licenziamento per giusta causa senza preavviso.

Con riferimento all'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi societari e funzioni aziendali competenti.

7.b Amministratori

Nel caso di Violazione delle regole di cui al precedente paragrafo 5.2. da parte di uno o più degli Amministratori di Ajò Energia, l'Organismo di Vigilanza informerà senza indugio il Consiglio di Amministrazione ed il Sindaco Unico della Società per le opportune valutazioni e provvedimenti.

7.c Terzi: collaboratori, agenti e consulenti esterni

Nel caso di Violazione delle regole del presente Modello da parte di collaboratori, agenti o consulenti esterni, o, più in generale, di Terzi, la Società, a seconda della gravità della violazione: richiamerà gli interessati al rigoroso rispetto delle disposizioni ivi previste o avrà titolo, in funzione delle diverse tipologie contrattuali, di recedere dal rapporto in essere per giusta causa ovvero di risolvere il contratto per inadempimento dei soggetti poc'anzi indicati.

L'applicazione delle misure sanzionatorie stabilite dal Modello non sostituisce eventuali ulteriori sanzioni di altra natura (penale, amministrativa, civile e tributaria) che possano derivare dal medesimo fatto di reato.

Il sistema sanzionatorio del presente Modello è un sistema autonomo di sanzioni finalizzato a rafforzare il rispetto e l'efficace attuazione del Modello.

Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare. Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del presente Modello.

Ricevuta la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente dare corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto nei cui confronti procede. Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente Modello sono adottate dagli organi o dalle funzioni aziendali che risultano competenti, in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto o dai regolamenti interni della Società. Valutata la violazione, l'OdV informa immediatamente il titolare del potere disciplinare, che darà corso al procedimento disciplinare di sua competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti: - la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione; - la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;

- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;



- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello;
- l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rilevano infondate.